



Regione Lombardia

DECRETO N. 8097 Del 09/06/2025

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

DISPOSIZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE

VENATORIA 2025/2026. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO VENATORIO DI DETERMINATE SPECIE DI AVIFAUNA

(stralcio decreto)

DECRETA

□ di prevedere per la stagione venatoria 2025/2026, sulla base dell'Allegato 1, per il territorio di competenza regionale ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1bis della l.r. 26/93, la riduzione del prelievo venatorio, rispetto a quanto disposto dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93, per le seguenti specie cacciabili:

• **Combattente, Pavoncella e Tortora selvatica:** sospensione del prelievo venatorio a seguito delle valutazioni di natura tecnica e giuridica effettuate;

• **Allodola:** ai sensi del Piano di gestione nazionale, prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 20 capi giornalieri e 50 stagionali; i prelievi fuori regione di residenza venatoria devono concorrere al carniere massimo totale di 50 capi previsto stagionalmente per cacciatore; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;

• **Quaglia:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre al 31 ottobre 2025, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 3 capi giornalieri e a 20 stagionali;

• **Codone:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 5 capi giornalieri e a 25 stagionali. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2026, il prelievo è consentito solo da appostamento;

• **Moriglione:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 ai sensi del Piano di gestione nazionale, dal 21 al 31 gennaio 2026 consentito solo da appostamento; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 10 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 260 capi; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;

- ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moriglione deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;

- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 260 capi;

• **Moretta:** prelievo venatorio consentito dal 1° novembre 2025 al 20 gennaio 2026, nella sola forma di appostamento fisso; limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e 5 stagionali e limite massimo di carniere stagionale a livello regionale pari a 237 capi; prelievo riservato ai soli cacciatori di acquatici da appostamento fisso previo corso di formazione e relativa abilitazione; esclusione della specie da quelle per le quali sono concesse giornate settimanali integrative di caccia da appostamento fisso dal 1° ottobre al 30 novembre 2025;

- ogni cacciatore che prelevi esemplari di Moretta deve provvedere il giorno stesso a comunicare via e-mail alla Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, all'indirizzo faunisticovenatorio@regione.lombardia.it l'avvenuto abbattimento indicando il numero dei capi abbattuti, il sesso, l'età (giovane/adulto) e l'ATC o il CAC dove è stato effettuato il prelievo;

- la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, attraverso il monitoraggio giornaliero del numero di capi abbattuti, verifica che non venga superato il carniere massimo regionale predefinito e provvede a informare tutti i soggetti interessati non appena la quota di capi prelevati sia pari all'80% del prelievo regionale stagionale predefinito, mediante comunicazione sul portale regionale www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/cittadini/agricoltura/fauna-selvatica-e-caccia a bloccare il prelievo mediante specifico provvedimento di sospensione al raggiungimento del carniere regionale stagionale predefinito per la specie, pari a n. 237 capi;

• **Beccaccia:** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 20 gennaio 2026, con limite massimo di carniere per cacciatore pari a 2 capi giornalieri e a 20 stagionali. Nel mese di gennaio 2026 il prelievo venatorio della specie è consentito esclusivamente negli ATC e nelle sole giornate di sabato e domenica. Attuazione del protocollo regionale Meteo Beccaccia in caso di condizioni ambientali sfavorevoli alla specie nei mesi di dicembre e gennaio;

• **Anatidi (Alzavola, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Marzaiola, Mestolone) e Rallidi (Folaga, Gallinella d'acqua, Porciglione):** prelievo venatorio consentito dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026. Nel periodo dal 21 gennaio al 31 gennaio 2026, il prelievo è consentito solo da appostamento;

• **Tordo sassello:** limite massimo di carniere stagionale pari a 150 capi per cacciatore;

□ di non prevedere alcuna riduzione rispetto ai periodi di prelievo venatorio e ai limiti massimi di carniere disposti dalla l.r. 17/2004 e dalla l.r. 26/93 per le specie di avifauna **Tordo bottaccio, Merlo, Colombaccio, Cornacchia grigia, Cornacchia nera, Gazza e Ghiandaia**, anche in accordo con i richiamati pareri di ISPRA e del CTFVN, nonché per le specie **Cesena, Beccaccino e Frullino**.